



Farsi pubblicità con l'etichetta del test TCS

Condizioni d'uso

Dal 1966 il Touring Club Svizzero (TCS) testa periodicamente servizi e prodotti legati al mondo dell'automobile. I risultati dei test possono essere utilizzati a fini pubblicitari sotto forma di etichette ufficiali che il TCS mette a disposizione dietro pagamento. Le presenti condizioni d'uso ne disciplinano l'utilizzo.

1. Regole di base

L'etichetta ufficiale del test TCS è un sigillo di qualità che comprende il logo ufficiale del TCS, protetto dal diritto dei marchi, nonché i dati relativi a un test condotto dal TCS.

2. Stipula del contratto

Le etichette possono essere richieste esclusivamente dal fabbricante del prodotto testato o dal rispettivo rivenditore inoltrando il modulo d'ordine ufficiale.

Gli ordini sono vincolanti. Gli accordi e impegni verbali diventano effettivi solo con la conferma scritta.

Le parti concordano dell'ambito e della durata di utilizzo delle etichette. Se non diversamente concordato, il periodo di utilizzo è di un anno a partire dalla stipula del contratto (data di consegna delle etichette). Alla scadenza del periodo contrattuale, il contratto può essere prolungato. A tal fine è, però, necessario un accordo scritto. Qualsiasi modifica auspicata o concordata dopo l'inoltro dell'ordine deve avvenire per iscritto.

3. Dotazione

Le etichette sono inviate nei formati .pdf e .ai in tedesco, italiano e francese. Per le altre lingue, si può inoltrare esplicita richiesta ed effettuare un ordine a pagamento.

4. Prezzi

I prezzi diventano vincolanti solo dopo l'emissione del preventivo da parte del TCS. I prezzi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

5. Modalità di pagamento

Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

6. Norme sull'utilizzo delle etichette del test TCS

L'utilizzo delle etichette dei test TCS è concesso solo alle seguenti condizioni:

- I risultati dei test devono essere riprodotti «senza alterazioni» cioè non devono essere «reinterpretati» né riformulati con parole proprie.
- L'etichetta deve essere apposta direttamente e inequivocabilmente accanto al prodotto cui si riferisce. Non è consentito lasciar intendere o suggerire al consumatore che il risultato del test potrebbe valere anche per altri prodotti non testati o per prodotti con una valutazione diversa.
- Non è consentito pubblicare risultati parziali di un test. In particolare, non è consentito riprodurre isolatamente singole affermazioni favorevoli, se altre sono meno favorevoli.
- Le etichette dei test possono essere utilizzate solo nella forma in cui sono fornite dal TCS. Non sono consentite modifiche di nessuna natura né alla forma né al contenuto. Non sono consentite interpretazioni personali delle dichiarazioni del TCS.
- Le etichette dei test possono essere utilizzate solo fintanto che le relative dichiarazioni restano valide per i prodotti/servizi pubblicizzati e prima che vengano rimpiazzate da nuovi test.
- È consentito modificare le dimensioni dell'etichetta. Tutti i contenuti dell'etichetta del test TCS, e in particolare il testo, devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti a stampa, la larghezza minima non deve essere superare i 20 millimetri.

7. Cessione dei diritti di utilizzo

Il godimento dei diritti di utilizzo spetta esclusivamente a chi ha effettuato l'ordine. I diritti di utilizzo possono essere ceduti solo con il consenso scritto del TCS.



Farsi pubblicità con l'etichetta del test TCS

Condizioni d'uso

8. Nulla osta

Tutte le misure pubblicitarie devono essere sottoposte all'approvazione del TCS, comparto Test & Tecnica, Ostermundigen, tus@tcs.ch, in formato pdf o in un altro formato di file adeguato, prima della pubblicazione. Ciò vale anche in caso di impiego alla radio e in televisione.

9. Diritto di revoca

Il TCS può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione all'uso dell'etichetta in presenza di motivi fondati.

10. Diritto applicabile e foro competente

Il rapporto commerciale è soggetto al diritto svizzero. Per eventuali controversie legate al rapporto commerciale che non possano essere risolte bonariamente, il foro competente straordinario è Ginevra.